

CTU IN AMBITO CIVILE NELL'EMERGENZA COVID

Premessa

Il momento storico e soprattutto sociale che stiamo affrontando in questi mesi ha determinato nell'area di lavoro psico-giuridica una serie di necessità operative che sono state qui tradotte in indicazioni utili ai Consulenti Tecnici di Ufficio che si interrogano sulla necessità di avere un corretto *modus operandi* nella tutela dei soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziari, soprattutto in tema di diritto di famiglia e tutela dei minori.

Come solitamente avviene presso ogni Tribunale, la richiesta di CTU psicologica viene disposta dall'A.G. in riferimento a specifici procedimenti:

1. casi caratterizzati da alta conflittualità tra le parti;
2. contenziosi caratterizzati dalla presenza anche di procedimenti penali;
3. casi in cui il figlio/i figli non ha/hanno accesso a un genitore; 4. ogni altra situazione in cui si ravvisi un pregiudizio per i minori.

A seguito della emergenza pandemica e della necessità di assicurare la tutela della salute di ogni individuo, anche il sistema Giustizia ha dovuto modificare determinati assetti processuali, sostituendo gran parte delle udienze da "in presenza" a un assetto protetto, "in remoto", prediligendo le trattazioni scritte piuttosto che ordinarie in aula. La legge di conversione (L.27/20) ha altresì previsto la possibilità, anche per i CTU psicologi, di svolgere la loro attività "da remoto" in modo che sia comunque assicurato il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle Parti. Va ricordato che il consulente psicologo che viene nominato in ambito civile nelle cause di separazione o nei procedimenti presso il Tribunale per i Minorenni ha facoltà di spostarsi all'interno del comune di residenza o di altra provincia per l'espletamento dell'incarico, qualora avesse la necessità di effettuare visite domiciliari o presso le Comunità-Alloggio in cui i minori e/o periziandi sono ospiti.

Copia del verbale di nomina del giudice istruttore, opportunamente esibita, è sufficiente a giustificare qualsivoglia spostamento.

Modalità di svolgimento delle consulenze tecniche d'ufficio:

1. Riguardo alla modalità di svolgimento delle Consulenze di Ufficio è opportuno che l'esperto applichi le stesse regole di prevenzione del contagio da Covid-19 impiegate negli altri contesti operativi: distanziamento sociale, uso dei D.P.I., igiene personale, areazione dei locali.
2. Il consulente tecnico di ufficio, nominato con apposita ordinanza ricevuta via pec, verrà invitato a prestare il giuramento di rito o in presenza (udienza di giuramento) o in modalità remota come indicato dal magistrato. In quest'ultima circostanza, in assenza di un modulo prestampato pervenutogli, potrà inviare il fac-simile che si allega (all.1).
3. Il CTU già in sede di giuramento può chiedere al Giudice autorizzazioni per l'eventuale utilizzo delle modalità da remoto, qualora le ritenga opportune (es.: in ragione dei limitati spazi del proprio studio professionale). Nel verbale

di incarico sarà necessario acquisire l'autorizzazione a svolgere gli incontri di presenza e/o da remoto, prevedendo tempi più estesi per il deposito della relazione tecnica, in tal caso si ha la possibilità di chiedere proroghe opportunamente motivate (v. all. 2).

4. Il CTU con formula scritta, si impegna ad assumere l'incarico prestando il rituale giuramento: *“consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico mi impegno ad adempiere il mio ufficio al solo scopo di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”*.

5. Si ricorda che in caso di astensione il CTU ha l'obbligo di motivarne le ragioni sempre per iscritto. Nel verbale di giuramento, il CTU comunica al Giudice la data di inizio delle operazioni peritali, i tempi per l'invio della bozza alle parti (30-60-90 giorni), il luogo e l'ora di inizio o.p. e le varie autorizzazioni necessarie (ricevere copia di documentazione sanitaria o scolastica, acconto dalle parti, rimborso spese carburante, etc), anche quella all'utilizzo di modalità da remoto per i colloqui e incontri attraverso piattaforme accreditate (Team, zoom, skype), specificando in tal senso l'indirizzo virtuale, ossia la piattaforma on-line che sarà utilizzata.

6. Nella fase di avvio delle operazioni di CTU potrebbe essere utile effettuare solo un primo incontro alla sola presenza dei CCTTPP, finalizzato alla condivisione della metodologia e calendario delle successive operazioni peritali.

7. Il CTU dovrà poi valutare se eseguire le operazioni peritali “in presenza” o “da remoto”. Se si potrà garantire il distanziamento tra i soggetti sarebbe auspicabile effettuare gli incontri con le parti di presenza presso lo studio del CTU (nel rispetto delle regole del governo) e il collegamento da remoto per i CC.TT.PP..

Ovviamente, vanno garantite le condizioni di omogeneità per tutti i CCTTPP coinvolti nella modalità prescelta, ciò al fine di non creare condizioni di disequilibrio nel diritto al contraddittorio.

Necessita limitare gli incontri di consulenza tecnica con il minore alla sola presenza del CTU, dando la possibilità ai CCTTPP di assistere ai colloqui in remoto.

Qualora sia necessario effettuare gli incontri da remoto anche con gli adulti, è opportuno predisporre un consenso informato da far firmare ai periziandi, dove ognuno si impegna a non registrare o divulgare le sedute di consulenza effettuate on-line, ufficializzando questi passaggi nel verbale delle operazioni peritali o attraverso la videoregistrazione effettuata dal CTU (all.3).

Formazione del verbale nel caso in cui gli incontri di consulenza siano effettuati da remoto

Nelle attività peritali svolte presso lo studio del CTU la stesura del verbale seguirà le consuete regole procedurali. Nel caso, per converso, di attività peritale svolta on line, il CTU redigerà il verbale contestualmente allo svolgimento dell'incontro e ne darà lettura prima della conclusione dell'incontro stesso; successivamente lo invierà a mezzo Pec ad entrambe le parti, affinché queste ultime possano sottoscriverlo per ratifica/approvazione in calce, rinviandolo al CTU, sempre a mezzo Pec, entro la fine dell'incontro peritale.

Attività peritali “in presenza” e “da remoto”

1. **Colloqui con gli adulti:** essi possono essere svolti in presenza o da remoto valutando ogni specifico caso; è preferibile l'attività in presenza dei singoli attori del procedimento, tale assetto è tuttavia utilizzabile solamente se c'è un'effettiva urgenza a procedere, con la garanzia che siano rispettate tutte le misure di sicurezza sanitaria.
2. **Ascolto del minore:** I colloqui con il minore saranno svolti prevalentemente *de visu*, ma, in ogni caso, sarà il CTU a valutare, sotto la sua diretta responsabilità, in ragione delle specificità del caso, le modalità di ascolto del minore. Nel corso dell'incontro con il minore dovrà essere sempre garantito il rispetto delle norme igienicosanitarie previste dall'emergenza Covid19. In via eccezionale e in casi di estrema urgenza e/o nei casi di impossibilità a raggiungere lo studio del CTU, qualora il minore abbia almeno 14 anni di età, il colloquio potrà essere effettuato tramite collegamento da remoto, previa autorizzazione del Giudice e accordo delle parti.
3. **Osservazione dinamiche genitoriali-filiali:** la presenza presso lo studio del CTU di una famiglia (madrepadre-figlio/a), al fine di osservare e valutare la relazione parentale-filiale è possibile solo ove possano essere garantite le misure di sicurezza. Inoltre sarebbe bene che il CTU osservasse la dinamica da altra stanza attraverso l'utilizzo di videocamera e pc, mentre il CTP presenza alle attività da remoto. Preferibile sarebbe anche l'uso dello specchio unidirezionale (affitto presso Centri/Associazioni), ammettendo in tal modo anche la presenza dei CC.TT.PP..
4. **Colloqui con insegnanti:** eventuali incontri con i docenti di un minore vanno fatti utilizzando piattaforma telematica e quindi esclusivamente on-line.
5. **Colloqui con i servizi:** l'interscambio e il confronto inter-istituzionale tra servizi, ove necessario o utile se è il caso, vanno effettuati pianificando riunioni esclusivamente tramite piattaforma telematica e quindi esclusivamente on-line.
6. **Somministrazione dei test:** essi vanno preferibilmente somministrati in forma individuale e in presenza presso lo studio del CTU, giacché la modalità on-line e da remoto è ancora poco implementata scientificamente. Soltanto per alcuni test e quindi questionari a risposta multipla è possibile valutare caso per caso la fattibilità di una somministrazione da remoto, come da documento del CNOP “somministrazione test psicologici a distanza”.
7. **Incontri con i CCTTPP:** tutti gli incontri tra CTU e CCTTPP vanno espletati in modalità a distanza attraverso l'utilizzo di piattaforme virtuali.
8. **Visite domiciliari:** va verificata e motivata la necessità di una tale attività peritale e se non necessario, durante la fase emergenziale andrebbe evitata nel rispetto della normativa attualmente vigente e a tutela della salute propria e delle parti coinvolte.

La valutazione da remoto dei soggetti sottoposti ad un accertamento giuridico non è da prendere in considerazione in quelle condizioni in cui:

- a) è presente presunta peculiarità psichiatrica del soggetto osservato- ad esempio soggetti con diagnosi di psicosi acuta.
- b) nelle condizioni in cui la CTU è disposta su soggetti su cui gravano carichi pendenti o sono state emesse precedenti sentenze di condanna per reati particolarmente gravi.

ALLEGATI:

- (1) FAC SIMILE GIURAMENTO TELEMATICO
- (2) FAC SIMILE ISTANZA DI PROROGA TERMINI
- (3) FAC SIMILE CONSENSO INFORMATO
- (4) FAC SIMILE VERBALE

CT/PM e/o PERIZIA IN AMBITO PENALE NELL'EMERGENZA COVID

Autorizzazione allo svolgimento dell'Attività di CT/PM e Perito

L'esperto psicologo, in veste di ausiliario del P.M. o del G. .P. ha facoltà di spostarsi all'interno del comune di residenza o di altra provincia per l'espletamento dell'incarico. Copia del verbale di nomina del P.M. o dell'Ordinanza del G P con cui il Perito viene nominato per l'incarico di Assistenza all'incidente Probatorio, opportunamente esibita, è sufficiente a giustificare qualsivoglia spostamento.

Il minore/soggetto vulnerabile, chiamato dall'A.G. a S. .T. (Sommarie nformazioni Testimoniali), sarà tutelato nei suoi spostamenti dalla notifica di convocazione pervenutagli.

Allo stesso modo, al termine di eventuali operazioni di Consulenza Tecnica o Peritali si potrà produrre una certificazione di presenza presso il proprio studio professionale da fornire ai periziandi.

Modalità di svolgimento dell'Assistenza all'audizione del soggetto vulnerabile:

Riguardo alla modalità di svolgimento delle S.I.T. esse non possono che essere rese in presenza.

Per prevenire il contagio da Covid-19 i professionisti applicheranno le stesse regole di prevenzione che devono essere impiegate negli altri contesti operativi: distanziamento sociale, uso dei D.P.I., igiene personale, aerazione dei locali, evitamento di compresenza di un numero eccessivo di persone nella stanza.

Setting in cui svolgere l'Audizione:

Considerato che le S.I.T. con minori, specialmente se minori di anni 14, dovrebbero essere raccolte in un ambiente idoneo, questo dovrà essere organizzato anche in tal senso, ma anche in funzione delle regole di prevenzione del contagio: distanza corretta, areazione, minor numero possibile di soggetti compresenti, uso dei D.P.I..

Si rammenta ai colleghi che, in caso di necessità, per ciò che concerne il lavoro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, vi sono diversi luoghi adatti alla raccolta delle S.I.T. che vengono messi a disposizione su richiesta del Magistrato. Vi è in particolare un'aula per l'ascolto protetto presso la palazzina "O" del complesso del Tribunale di Palermo (entrata da via Quattro Coronati). Di recente, anche l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato possiedono ed utilizzano stanze dedicate all'ascolto delle fasce deboli, ne sono dotati il Comando della Stazione dei Carabinieri di Monreale, la Squadra Mobile di Palermo, Uffici della Procura per i Minorenni, Stazione CC Caltanissetta ed il Tribunale per i Minorenni di Catania, per quanto di conoscenza di questo GdL. Sulle altre provincie siciliane e comuni afferenti, ciascun esperto può chiederne l'uso alle istituzioni referenti che gli conferiscono incarico al fine di svolgere l'attività in un setting tutelante e in sicurezza.

Riguardo all'istituto dell'Incidente probatorio ed alle modalità di raccolta della testimonianza innanzi al GIP ed alle Parti, esse seguiranno le indicazioni del Ministero della Giustizia, che affida ai singoli Tribunali l'organizzazione della logistica interna del Palazzo di Giustizia e dell'organizzazione delle udienze.

In alternativa, subordinatamente all'accettazione da parte del Giudice incaricato dell'indagine, l'attività di audizione potrà svolgersi nel proprio studio professionale, alla presenza dell'operatore giudiziario o P.M., assicurando il rispetto della normativa relativa alle misure di prevenzione.

Ascolto in presenza o in remoto

L'emergenza sanitaria ha permesso a molti di noi di poter assicurare le nostre prestazioni specialistiche per mezzo di piattaforme telematiche, vicariando l'incontro "dal vivo" con il cliente/utente.

Tuttavia, in materia forense l'audizione e i colloqui psico-giuridici e, in generale, le operazioni peritali delegate dal P.M. o dal G.I.P., non possono in alcun modo essere svolte in remoto in ragione della necessità di validare le attività condotte, riducendo al minimo elementi di condizionamento nelle dichiarazioni rese; le attività, pertanto, dovranno essere organizzate in modo da diminuire al minimo il rischio di contagio dichiarativo.

Unica deroga a tale limite, riguarda gli incontri interlocutori con gli operatori dei servizi socio-sanitari incaricati e con le figure significative per la persona offesa, quelle figure che, a vario titolo, potrebbe risultare utile sentire per rispondere in modo compiuto ai quesiti del PM o del GIP.. Piuttosto indicata è l'indicazione di collegamento da remoto ai consulenti di parte nominati, ovviamente in condizioni di omogeneità per tutti i CCTPP coinvolti nella modalità prescelta; ciò al fine di non creare condizioni di disequilibrio nel diritto al contraddittorio.

Deposito Report audizione, Relazione Tecnica CT/PM, Perizia.

Su autorizzazione dell'A.G. competente, le note scritte dello psicologo consulente potranno pervenire presso la cancelleria del Giudice a mezzo pec. Eventuali DVD dell'audio-video registrazione effettuata, laddove l'accesso alla Procura e/o al Tribunale non sia consentito, può essere inviato tramite posta con raccomandata A/R. E' bene rammentare che di qualsivoglia trasmissione di documentazione per posta elettronica certificata e ordinaria va conservata copia della ricevuta di consegna, ai fini della richiesta di liquidazione.